



**A:**

Settore Autorizzazioni Rifiuti

**e p.c.:**

CERMEC Spa  
cermec@legalmail.it

ARPAT, Dipartimento di Massa e Carrara

Azienda USL Toscana Nord Ovest– Dip.to Prevenzione di  
Massa Carrara

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito a modifiche gestionali nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa. Proponente: CERMEC Spa. Nota di risposta.

Con nota pervenuta il 29/11/2024, prot. n. 0624268, il Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto, a questo Settore, un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA delle modifiche gestionali proposte dal gestore CERMEC Spa per l'installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa.

Premesso che:

- l'installazione è stata sottoposta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (D.D. n. 1979/2010 del 24.5.2010 della Provincia di Massa Carrara);
- l'installazione risulta in possesso di AIA rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.10244 del 16/06/2021, così come modificata dal D.D. n.17760 del 13/10/2021 ed integrata dal D.D. n.4356 del 08/03/2023;
- il progetto relativo ad alcune modifiche al ciclo produttivo della installazione per la gestione di rifiuti è stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Decreto n. 1957 del 08/02/2022 della Regione Toscana);
- con decreto regionale n.191 del 9.1.2023, è stato deciso di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti gestita da Cermec Spa (progetto di *revamping*);
- con nota prot. n. 0060900 del 03/02/2023, il settore VIA aveva ritenuto non sostanziale la richiesta della Cermec di attuare temporaneamente la trasferta della FORSU (EER 200108).

Nel polo impiantistico sono attualmente svolte le attività di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani non differenziati, con produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS), di selezione, cernita e pressatura di altre tipologie di rifiuto, quali carta, plastica e imballaggi misti, e di compostaggio delle matrici compostabili per



la produzione di ammendanti. Attualmente l'azienda è autorizzata, per la FORSU (EER 200108), all'operazione R13 di "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)", oltre che all'operazione R3 di "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)", per un quantitativo massimo di 30 t/die.

La modifica di cui al D.D. n.4356 del 08/03/2023 (trasferenza FORSU) ha permesso la gestione straordinaria della FORSU in ingresso, mediante trasferimento, nel solo periodo necessario alla manutenzione del biofiltro 1.

Ciò premesso la Cermec evidenzia che, a seguito della pianificazione dei flussi di rifiuti effettuata da ATO Toscana Costa, anche alla luce degli accordi interambito (segnatamente quelli con ATO Toscana Centro), è previsto un maggior fabbisogno di trattamento meccanico-biologico di rifiuti EER 200301, conferiti dai gestori di una più ampia parte del territorio regionale e quindi l'azienda riscontra la necessità di maggior disponibilità impiantistica per la gestione della frazione di sottovaglio (frazione umida) nel parco di maturazione, per la sua stabilizzazione a EER 190501.

Per far fronte a tale richiesta e al fine di garantire il mantenimento degli standard ambientali mantenendo comunque il conferimento dei rifiuti EER 200108 prodotti sul territorio dei Comuni di Massa e di Carrara (peraltro soci dell'azienda stessa) presso l'impianto e quindi del pubblico servizio, l'azienda richiede la possibilità di attuare la trasferimento della FORSU (EER 200108). Tale gestione permetterà di ridurre il carico di rifiuti all'interno del capannone di maturazione, consentendo così, una miglior gestione del flusso di rifiuto urbano indifferenziato - RUI, in attesa della realizzazione del revamping dell'impianto, autorizzato con AIA di cui Decreto 3514 del 21/02/2024. Tale modifica comporterà anche la riduzione del quantitativo di rifiuto urbano biodegradabile - RUB inviato a discarica, a valle dell'attuale fase di raffinazione del materiale organico in lavorazione per la produzione di ammendante compostato misto - ACM.

Occorre inoltre evidenziare come la FORSU tritata per la produzione di ACM, essendo costituita da solo materiale organico, in quanto derivante dalla raccolta differenziata (prevalentemente con sistema porta a porta ovvero con cassonetto stradale "intelligente") del rifiuto biodegradabile di cucine e mense, necessita, per il processo di compostaggio, secondo la normativa vigente, di tempi di permanenza all'interno del parco non inferiori a 90 giorni, con periodici rivoltamenti e insufflazioni forzate d'aria. Al fine di garantire una maggiore disponibilità per la gestione del rifiuto indifferenziato all'interno del parco di maturazione, l'azienda richiede la possibilità di allontanare la FORSU dal capannone di maturazione, previa triturazione della stessa, in modo da evitare le percolazioni e le elevate emissioni odorigene tipiche delle prime fasi del processo di compostaggio.

Nello specifico prevede la ricezione di tale rifiuto all'interno della fossa e da qui, tramite il passaggio nella fase di riduzione volumetrica effettuata presso il capannone D, al deposito temporaneo all'interno del parco di maturazione, in due specifiche corsie, per una volumetria totale pari a 6 m x 25 m x 3 m di altezza, per il tempo strettamente necessario alla formazione del carico utile per l'allontanamento ad impianto esterno autorizzato. L'operazione ricalcherebbe quanto già avviene per la FOS, evitando la stabilizzazione del rifiuto, in quanto viene garantito un tempo di permanenza nel parco non superiore a 3 giorni. Il vantaggio di allontanare la FORSU sarebbe quello di alleggerire il carico di rifiuti (cumuli) all'interno del parco di maturazione.

In relazione al conferimento dei rifiuti biodegradabili in impianto, il proponente evidenzia come il quantitativo massimo non subirà variazioni e rimarrà pari ad un massimo di 15.000 t/anno. Inoltre il proponente evidenzia che, al fine di consentire il conferimento giornaliero del rifiuto, secondo i programmi di raccolta Porta a Porta definiti dai Comuni di Massa e Carrara afferente all'impianto, è necessario non introdurre alcun vincolo giornaliero di ingresso, permettendo di gestire gli accessi sulla base della volumetria della fossa e della gestione temporanea nelle baie indicate in planimetria, garantendo così il conferimento e quindi il servizio. Tale modalità operativa-gestionale permetterebbe di continuare a garantire ai Comuni, soci conferitori, l'ordinario svolgimento



del servizio, consentendo alle aziende di raccolta di continuare a conferire il rifiuto nella fossa di stoccaggio come avviene normalmente.

Il proponente evidenzia altresì che non si verificherebbero aggravii nel traffico veicolare interno né interferenze fra conferitori e mezzi d'opera aziendali, in quanto i mezzi in ingresso continueranno ad utilizzare l'attuale viabilità senza creare interferenze con altre aree di impianto; lo stoccaggio del materiale sottoposto alla riduzione volumetrica avviene in capannone chiuso e dotato di sistemi di captazione delle arie inviate a biofiltro; le operazioni di caricamento, in trasferta, sui bilici per il trasporto agli impianti di destino finale avverrebbe nell'area deputata a tale attività, riducendo la probabilità di dispersione a terra, sui piazzali, del rifiuto organico. Infine rileva che il trattamento di riduzione volumetrica e il deposito temporaneo nel parco di maturazione permetterebbe di ottimizzare il trasporto di tali rifiuti agli impianti di destino finale, riducendo il fabbisogno giornaliero di viaggi degli autoarticolati.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

dato atto che, di per sé, l'operazione R13 non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA;

si ritiene che la suddetta modifica alla gestione della FORSU non costituisca variazione alle caratteristiche dell'installazione esistente; non ne costituisce potenziamento, in quanto non è previsto l'incremento dei rifiuti gestiti; ne costituisce variazione al funzionamento in termini di gestione di una frazione dei rifiuti organici gestiti. La modifica non comporta ampliamenti del perimetro, variazioni di tecnologia oppure spostamento della installazione; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, considerato che l'attività di maturazione non avverrà all'interno dell'impianto è comprensibile ritenere che questa nuova gestione con una breve permanenza della FORSU ed il processo di triturazione possano contribuire a ridurre i fenomeni di maleodoranze.

Si ritiene quindi che la prevista modifica gestionale afferente alla trasferta della Forsu non sia sostanziale ai fini VIA.

Per quanto riguarda le maleodoranze, si raccomanda tuttavia al proponente di adottare le buone pratiche per il loro controllo, previste dalle linee guida SNPA n.38/2018; si raccomanda inoltre di operare attività di monitoraggio delle unità odorimetriche presso i recettori più esposti; in esito ai dati di monitoraggio si raccomanda sin d'ora al proponente di prevedere accorgimenti gestionali tesi a ridurre l'emissione, in caso di superamento dei valori guida previsti dalle pertinenti linee guida (Indirizzi del MASE di cui al decreto 309/2023). Si raccomanda inoltre al proponente di prevedere una specifica procedura operativa per la raccolta dei colaticci provenienti dai rifiuti organici oggetto di trasferta.

Infine si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla prevista modifica gestionale; il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità, indicati in premessa, oltre che negli atti autorizzativi.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica a CERMEC Spa ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Daniela Quirino (tel. 055.4383948) e-mail: [daniela.quirino@regione.toscana.it](mailto:daniela.quirino@regione.toscana.it)
- Lorenzo Galeotti (tel 055.4384384) e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)

la Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

LG/DQ

**Informativa ai proponenti e ai loro consulenti sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati")**

ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.